

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE "SAN DOMENICO"

Sommarrio

PREMESSE.....	1
Art. 1 — Titolarità e gestione dell'area.....	1
Art. 2 — Natura Giuridica del rapporto con l'utente	2
ZONIZZAZIONE OPERATIVA.....	2
Art. 3 — Articolazione delle aree di parcheggio.....	2
OBBLIGHI DELL'UTENTE E CONDIZIONI DI SOSTA.....	2
Art. 4 — Condizioni di utilizzo dell'Area A	2
Art. 5 — Condizioni di utilizzo dell'Area B	3
RILASCIO, GESTIONE E REVOCA DEI PASS (AREA B)	3
Art. 6 — Emissione dei Pass.....	3
Art. 7 — Rinnovo, sostituzione e restituzione dei pass	4
CLAUSOLA PENALE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI	4
Art. 8 — Natura delle penali	4
Art. 9 — Importi delle penali.....	4
ESCLUSIONE DELLA CUSTODIA.....	5
Art. 10 — Limitazione della responsabilità del gestore	5
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA	6
Art. 11 — Informativa sul trattamento dei dati (ex artt. 13-14 GDPR)	6
DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO E SULLE SANZIONI DISCIPLINARI	7
Art. 12 — Modalità di accertamento delle infrazioni.....	7
Art. 13 — Procedura di notifica formale e recupero del credito	7
Art. 14 — Procedura per i dipendenti/collaboratori dei conduttori (Area B).....	7
Art. 15 — Responsabilità del conduttore per la gestione dei Pass	8
SEGNALETICA E DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 16 — Segnaletica e pubblicità del regolamento.....	8
Art. 17 — Modifiche al regolamento.....	8
Art. 18 — Foro competente.....	8
Art. 19 — Entrata in vigore.....	8

PREMESSE

Art. 1 — Titolarità e gestione dell'area

1.1. Le aree di parcheggio denominate Area A e Area B, ubicate nel comprensorio del Centro Commerciale "San Domenico" (di seguito: "il Centro"), sono di proprietà privata e sono affidate in gestione a S.F.E.N. – Società Finanziaria ed Economica Napoletana s.r.l. (di seguito: "il Gestore"), con sede in Pozzuoli, Via Monte Nuovo Licola Patria n 90, Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle Imprese di Napoli n. 04816170635, in persona del suo amministratore unico, sig.ra Lidia Varriale (C.F. VRRLDI61M49A535T), pec: sfensrl@pec.it.

1.2. Le aree di parcheggio, pur essendo di proprietà privata, sono aperte all'uso pubblico nella misura e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 38, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), nonché dall'art. 75, comma 2, del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

1.3. Il Gestore, nell'esercizio del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e della propria autonomia imprenditoriale, disciplina le condizioni di accesso, utilizzo e permanenza nelle aree di parcheggio al fine di garantire la razionale gestione degli spazi, la sicurezza degli utenti e la regolare fruizione dei servizi del Centro Commerciale.

Art. 2 — Natura giuridica del rapporto con l'utente

2.1. Il rapporto che si instaura tra il Gestore e ciascun soggetto che acceda e utilizzi le aree di parcheggio ha natura di contratto atipico di parcheggio non custodito, concluso per adesione mediante accettazione tacita delle condizioni d'uso, ai sensi degli artt. 1326 e 1336 c.c. L'accesso all'area costituisce piena accettazione del presente Regolamento, reso ostensibile mediante affissione agli ingressi e nelle aree di sosta, nonché disponibile in formato integrale presso gli uffici della Direzione del Centro e sul sito web www.centrocommercialesandomenico.com.

2.2. Fatte salve le previsioni del successivo art. 8, il contratto non comprende la custodia del veicolo, né di eventuali beni lasciati al suo interno, ai sensi della distinzione tra locazione di posto auto e contratto di deposito elaborata dalla giurisprudenza. Il Gestore non assume la qualità di depositario ex artt. 1766 ss. c.c., il che esclude la responsabilità per furti o danneggiamenti.

2.3. I soggetti che utilizzano l'Area B in qualità di conduttori di unità commerciali/uffici del Centro (di seguito: "Conduttori") o di dipendenti, collaboratori e ausiliari degli stessi (di seguito: "Autorizzati"), accedono all'area esclusivamente in forza del presente Regolamento e del Pass rilasciato ai sensi del successivo art. 6. I Conduttori si assumono piena e solidale responsabilità per il comportamento dei propri Autorizzati, come meglio specificato all'art. 15.

2.4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Utente": qualsiasi soggetto che acceda alle aree di parcheggio, inclusi clienti, visitatori, conduttori e autorizzati;
- "Veicolo": qualsiasi autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore introdotto nelle aree di parcheggio;
- "Infrazione": qualsiasi condotta dell'utente in violazione delle prescrizioni del presente Regolamento;
- "Preavviso di Penale": il documento scritto apposto sul veicolo o consegnato all'utente a seguito del riscontro di un'infrazione.

ZONIZZAZIONE OPERATIVA

Art. 3 — Articolazione delle aree di parcheggio

3.1. Le aree di parcheggio del Centro Commerciale "San Domenico" sono suddivise nelle seguenti zone, chiaramente delimitate da segnaletica verticale e orizzontale conforme al Codice della Strada:

AREA A — Parcheggio clienti - destinata ai clienti, ai visitatori e a tutti i soggetti che accedano al Centro per fruire dei servizi ivi presenti. L'uso dell'Area A è gratuito e soggetto alle condizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

AREA B — Parcheggio Riservato - destinata esclusivamente ai Conduttori delle unità commerciali/uffici del Centro e ai loro dipendenti, collaboratori e ausiliari muniti di regolare Pass rilasciato ai sensi dell'art. 6. L'accesso senza Pass è vietato e comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 9.

3.2. La delimitazione fisica delle aree, nonché il numero di posti auto disponibili per ciascuna zona, sono indicati nella planimetria esposta agli ingressi del parcheggio.

OBBLIGHI DELL'UTENTE E CONDIZIONI DI SOSTA

Art. 4 — Condizioni di utilizzo dell'Area A

4.1. L'utilizzo dell'Area A è consentito a tutti gli utenti del Centro Commerciale a titolo gratuito, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Limite massimo di sosta: la sosta nell'Area A è consentita per un periodo massimo di **2 (due) ore consecutive** dall'orario di arrivo. Al termine del periodo massimo, il veicolo deve essere rimosso dall'area. Una nuova sosta è consentita soltanto dopo un intervallo minimo di 30 minuti dall'abbandono dell'area.

b) Obbligo di esposizione dell'orario di arrivo: al momento del parcheggio, l'utente è obbligato a esporre in modo visibile dall'esterno del veicolo, sul cruscotto o sul tettuccio lato guidatore, uno dei seguenti strumenti di segnalazione dell'orario di arrivo:

- **disco orario** regolamentare, con l'ora di arrivo indicata sull'apposito cursore;
- **foglio scritto** o altro supporto cartaceo recante, in caratteri chiari e leggibili, la data e l'ora di arrivo del veicolo nell'area di sosta.

4.2. L'ora indicata sul disco orario o sul foglio scritto deve essere veritiera e corrispondere all'effettivo momento di parcheggio del veicolo. L'esposizione di un'ora falsa o alterata costituisce infrazione aggravata soggetta alla penale di cui all'art. 9.2.

4.3. Sono in ogni caso vietati nell'Area A:

- La sosta continuativa per un periodo superiore a 2 ore;
- La mancata esposizione del disco orario o del foglio scritto;
- Il parcheggio su spazi riservati a portatori di handicap in assenza del relativo contrassegno;
- Il parcheggio in divieto di sosta, su strisce gialle, in corrispondenza di scivoli, idranti o uscite di sicurezza;
- Il parcheggio in modo da intralciare la circolazione o l'accesso agli altri posti;
- L'abbandono del veicolo con il motore acceso.

Art. 5 — Condizioni di utilizzo dell'Area B

5.1. L'accesso e la sosta nell'Area B sono riservati esclusivamente ai soggetti titolari di un Pass valido rilasciato dal Gestore ai sensi dell'art. 6.

5.2. Il Pass deve essere **esposto in modo visibile sul cruscotto del veicolo**, con la faccia anteriore rivolta verso l'esterno, durante l'intera durata della sosta. L'esposizione sul tettuccio, nel vano portaoggetti o in posizione non chiaramente leggibile dall'esterno equivale alla mancata esposizione e comporta l'applicazione della penale.

5.3. Il Pass è strettamente personale e associato al singolo veicolo ivi indicato. È vietato:

- cedere il Pass a soggetti non autorizzati;
- utilizzare il Pass su un veicolo diverso da quello indicato;
- duplicare, alterare, falsificare o contraffare il Pass;
- consentire l'uso del Pass a terzi non appartenenti alla struttura del Conduttore;
- stazionare nell'Area B con veicoli diversi da quello associato al Pass.

5.4. Nell'Area B sono in ogni caso applicabili i divieti di cui all'art. 4.3, lettere c), d), e) ed f).

5.5. Il Gestore si riserva di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra il veicolo in sosta e i dati riportati sul Pass.

RILASCIO, GESTIONE E REVOCA DEI PASS (AREA B)

Art. 6 — Emissione dei Pass

6.1. Il Pass per l'accesso all'Area B è emesso esclusivamente dal Gestore (S.F.E.N. S.r.l.) su richiesta scritta del Conduttore. Ciascun Pass ha caratteristiche fisiche e grafiche tali da essere immediatamente riconoscibile dagli addetti al controllo, come descritto nel Modello di cui al Documento 4.

6.2. Il Gestore emette un numero complessivo di Pass proporzionato alla disponibilità dell'Area B. I Pass non sono differenziati per orari, fasce temporali o aree specifiche, salvo diverse disposizioni future comunicate per iscritto ai Conduttori.

6.3. Ciascun Pass riporta:

- un numero progressivo univoco;
- la targa del veicolo autorizzato;
- la ragione sociale o il nome del Conduttore di riferimento;
- la data di scadenza (se prevista) o la dizione "A tempo indeterminato sino a revoca";
- il timbro e la firma della Direzione del Centro.

6.4. I Pass sono consegnati al Conduttore, il quale è responsabile della loro custodia e distribuzione ai propri dipendenti, collaboratori e ausiliari. Il Conduttore deve tenere un registro interno aggiornato dei Pass in dotazione, con indicazione del nominativo dell'Autorizzato e della targa del veicolo associato, da esibire al Gestore su richiesta.

6.5. Responsabilità del Conduttore: Il Conduttore risponde solidalmente con i propri Autorizzati per tutte le penali maturate in conseguenza del mancato rispetto del presente Regolamento da parte di questi ultimi. L'obbligazione del Conduttore ha natura autonoma e non è condizionata all'esito dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati nei confronti dei propri Autorizzati.

Art. 7 — Rinnovo, sostituzione e restituzione dei pass

7.1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del Pass, il Conduttore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Gestore. Il Pass smarrito o rubato è annullato immediatamente e il suo eventuale utilizzo successivo è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 9.

7.2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o ausiliario di un Autorizzato, il Conduttore è tenuto a recuperare il Pass e riconsegnarlo al Gestore entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla cessazione. Il mancato recupero e la conseguente sosta con un Pass non più valido comporta l'applicazione della penale a carico del Conduttore.

7.3. Il Gestore può revocare il Pass in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Conduttore, in caso di reiterate violazioni del presente Regolamento o per sopraggiunte esigenze organizzative.

CLAUSOLA PENALE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

Art. 8 — Natura delle penali

8.1. Le somme indicate nel presente articolo non costituiscono sanzioni amministrative né ammende di natura pubblica, bensì **clausole penali di natura privatistica**, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., a titolo di forfettizzazione del danno derivante dall'inadempimento agli obblighi assunti dall'utente con l'accesso all'area di parcheggio.

8.2. Le penali sono determinate in misura proporzionata ai seguenti elementi:

- costi di gestione del personale addetto al controllo;
- costi amministrativi per l'identificazione del responsabile tramite visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- costi di spedizione e notifica formale;
- danno derivante dall'impedita fruizione del posto da parte di altri aventi diritto;
- funzione deterrente e di incentivo al rispetto delle regole di convivenza.

8.3. Il Gestore ha determinato gli importi delle penali in modo da non risultare manifestamente sproporzionato rispetto al danno effettivo, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità al fine di escludere la natura vessatoria delle clausole nei rapporti con i consumatori. Il Gestore si riserva la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per il recupero delle penali rimaste insolute.

Art. 9 — Importi delle penali

9.1. Infrazioni nell'Area A:

Infrazione	Importo Penale
Sosta oltre il limite massimo di 2 ore con disco orario/foglio scritto esposto	€ 30,00
Mancata esposizione del disco orario o del foglio scritto	€ 50,00
Esposizione di orario di arrivo falso o alterato	€ 80,00
Sosta su posto riservato a portatori di handicap senza contrassegno	€ 80,00
Sosta in divieto, su strisce gialle o in modo da intralciare la circolazione	€ 50,00

9.2. Infrazioni nell'Area B:

Infrazione	Importo Penale
Accesso e sosta senza Pass esposto	€ 80,00
Pass esposto in posizione non visibile o non leggibile	€ 50,00
Utilizzo di Pass intestato a veicolo diverso da quello in sosta	€ 100,00
Utilizzo di Pass ceduto a soggetto non autorizzato	€ 100,00
Utilizzo di Pass alterato, falsificato o contraffatto (fatte salve le eventuali responsabilità penali ex artt. 476 ss. c.p.)	€ 200,00
Sosta in divieto o in modo da intralciare la circolazione	€ 50,00

9.3. Sconto per pagamento anticipato: L'utente che provveda al pagamento spontaneo della penale entro 15 (quindici) giorni dalla data di riscontro dell'infrazione (risultante dal Preavviso di Penale) beneficia di una riduzione del 30% sull'importo indicato. Decorso tale termine senza pagamento, l'importo pieno è immediatamente esigibile.

9.4. Spese aggiuntive: In caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni dall'apposizione del Preavviso, alle somme di cui ai commi precedenti si aggiungono:

- Spese per la richiesta di visura al PRA: € 5,00;
- Spese postali per raccomandata/PEC di messa in mora: € 10,00;
- Spese di recupero crediti stragiudiziale: € 20,00.

9.5. Riserva di azione legale: Il Gestore si riserva di agire in giudizio per il recupero degli importi insoluti, con richiesta di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

ESCLUSIONE DELLA CUSTODIA

Art. 10 — Limitazione della responsabilità del Gestore

10.1. Il servizio di parcheggio offerto dal Gestore nell'Area A e nell'Area B è fornito a titolo di **mera concessione d'uso del posto auto**, senza assunzione di alcun obbligo di custodia del veicolo o dei beni in esso contenuti. Il rapporto contrattuale si qualifica come locazione d'uso di area e non come contratto di deposito ai sensi degli artt. 1766 ss. c.c.

10.2. Il Gestore è pertanto **esonero da qualsiasi responsabilità** per:

- furti, rapine, atti vandalici o danneggiamenti di qualsiasi genere ai veicoli o ai beni in essi contenuti;
- danni conseguenti a eventi atmosferici, calamità naturali o cause di forza maggiore;
- danni derivanti da fatti di terzi estranei alla struttura organizzativa del Gestore;
- danni causati dall'utente stesso per negligenza o imprudenza nella manovra del veicolo.

10.3. La presente clausola di esonero è resa ostensibile mediante affissione nell'area di parcheggio e costituisce parte integrante delle condizioni generali di utilizzo accettate dall'utente con l'accesso all'area.

10.4. Nessuna responsabilità del Gestore può essere invocata in assenza di prova dell'avvenuta consegna del veicolo al personale del Centro, circostanza che nel parcheggio non custodito non ricorre per effetto della sola sosta del veicolo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 11 — Informativa sul trattamento dei dati (ex artt. 13-14 GDPR)

11.1. Titolare del Trattamento: S.F.E.N. S.r.l., con sede in Pozzuoli, Via Monte Nuovo Licola Patria n 90, Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle Imprese di Napoli n. 04816170635, in persona del suo amministratore unico, sig.ra Lidia Varriale (C.F. VRRLDI61M49A535T), pec: sfensrl@pec.it, e-mail: sfen.srl@gmail.com. Per esercitare i propri diritti scrivere a: sfen.srl@gmail.com.

11.2. Dati Trattati: In relazione alla gestione delle aree di parcheggio, il Gestore tratta le seguenti categorie di dati personali:

- numero di targa del veicolo (dato personale in quanto riconducibile al proprietario tramite visura PRA);
- data, ora e tipologia dell'infrazione;
- immagini fotografiche o video del veicolo in sosta irregolare;
- per i titolari di Pass (Area B): nome e cognome dell'Autorizzato, ragione sociale del Conducente, targa del veicolo associato al Pass, numero progressivo del Pass;
- dati anagrafici del proprietario/intestatario del veicolo, ricavati da visura PRA esclusivamente a seguito di infrazione contestata e mancato pagamento spontaneo.

11.3. Finalità e Basi Giuridiche del Trattamento:

- *Gestione operativa del parcheggio e controllo delle autorizzazioni*: art. 6, par. 1, lett. b) GDPR (esecuzione di un contratto);
- *Accertamento e riscossione delle penali*: art. 6, par. 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse del Titolare alla tutela del proprio patrimonio e alla corretta gestione degli spazi);
- *Identificazione del proprietario del veicolo tramite visura PRA*: art. 6, par. 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse alla tutela del credito).

11.4. Videosorveglianza: Le aree di parcheggio possono essere soggette a sorveglianza mediante sistema di videoregistrazione, segnalato da appositi cartelli all'ingresso. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a 72 ore, salvo la necessità di conservazione a fini di difesa in sede giudiziaria. Il trattamento avviene nel rispetto del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

11.5. Conservazione dei Dati: I dati raccolti in occasione di infrazioni accertate sono conservati per il periodo necessario alla definizione del procedimento di recupero del credito e comunque non oltre 5 anni dalla data dell'infrazione, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.

11.6. Destinatari dei Dati: I dati possono essere comunicati a:

- Personale interno del Gestore autorizzato al trattamento;
- PRA/ACI per le visure targhe, nella misura strettamente necessaria all'identificazione del proprietario;
- Professionisti legali incaricati del recupero del credito;
- Autorità giudiziarie e di polizia, su richiesta.

11.7. Diritti dell'Interessato: L'interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, la cancellazione (nei limiti di legge), la limitazione del trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). Per esercitare i propri diritti: sfen.srl@gmail.com.

11.8. Trattamento dei Dati dei Dipendenti/Collaboratori (Area B): I dati relativi all'accesso all'Area B da parte dei dipendenti e collaboratori dei Conducenti sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza e gestione organizzativa degli spazi. Il Gestore non svolge controlli sistematici sull'orario di ingresso/uscita dei lavoratori. I dati di accesso potranno essere utilizzati a fini disciplinari esclusivamente in caso di accertamento di infrazioni specifiche, nel rispetto dell'art. 4, commi 2 e 3, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e previa comunicazione al dipendente delle modalità

di controllo. Ciascun Conducente è autonomo titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti e risponde dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli stessi.

DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO E SULLE SANZIONI

Art. 12 — Modalità di accertamento delle infrazioni

12.1. Il personale del Gestore addetto al controllo delle aree di parcheggio è autorizzato a effettuare verifiche in qualsiasi momento della giornata, anche senza preavviso, sia nelle ore di apertura che in quelle di chiusura del Centro Commerciale.

12.2. L'accertamento dell'infrazione avviene mediante:

- Rilievo visivo e verifica delle condizioni di sosta;
- Documentazione fotografica dell'infrazione con almeno 3 (tre) fotografie dotate di *timestamp* automatico (data, ora, coordinate GPS ove disponibili), attestanti: la targa del veicolo, la posizione di sosta irregolare e, ove applicabile, l'assenza o la non corretta esposizione del disco orario, del foglio scritto o del Pass;
- Redazione del Verbale di accertamento dell'infrazione.

12.3. Il materiale fotografico è archiviato dal Gestore e conservato secondo le modalità descritte all'art. 11, a disposizione per ogni eventuale contestazione.

12.4. In caso di infrazione, il personale addetto appone il Preavviso di Penale sul veicolo (sotto il tergicristallo anteriore o in posizione comunque visibile) ovvero lo consegna direttamente all'utente presente, senza dar luogo a discussioni o negoziazioni sul posto. Ogni contestazione deve essere indirizzata esclusivamente per iscritto agli uffici del Gestore.

Art. 13 — Procedura di notifica formale e recupero del credito

13.1. Pagamento spontaneo: L'utente che abbia ricevuto il Preavviso di Penale può procedere al pagamento spontaneo entro 15 giorni mediante bonifico bancario, IBAN: IT59R050344010000000021232, con causale "Penale parcheggio San Domenico - n. verbale XXX"; ovvero mediante altra modalità indicata nel Preavviso.

13.2. Mancato pagamento spontaneo — visura PRA: Qualora l'utente non provveda al pagamento nel termine di 30 giorni dall'apposizione del Preavviso, e qualora i dati del proprietario del veicolo non siano già noti al Gestore, quest'ultimo provvede a richiedere visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per l'identificazione del proprietario/intestatario del veicolo, ai sensi della vigente normativa e nel rispetto del legittimo interesse alla tutela del credito ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR. I dati così acquisiti sono trattati esclusivamente a tal fine e non comunicati a terzi, salvo quanto previsto all'art. 11.6.

13.3. Messa in mora: Identificato il proprietario del veicolo, il Gestore gli invia, entro 60 giorni dall'infrazione, messa in mora formale a mezzo raccomandata A/R o PEC, contenente:

- Descrizione dell'infrazione e data di accertamento;
- Importo della penale comprensivo delle spese aggiuntive ex art. 9.4;
- Termine di 15 giorni per il pagamento;
- Avviso che, in difetto, il Gestore si avvarrà degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria.

13.4. Azione legale: Scaduto il termine della messa in mora senza esito, il Gestore può procedere al recupero giudiziale del credito, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c., con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite.

Art. 14 — Procedura per i Dipendenti/Collaboratori dei Conducenti (Area B)

14.1. Qualora l'infrazione accertata nell'Area B sia riconducibile a un dipendente, collaboratore o ausiliario di un Conducente, il Gestore ne dà comunicazione scritta al Conducente entro 5 giorni

lavorativi dall'accertamento, allegando copia del Verbale di Sanzione e della documentazione fotografica.

14.2. Il Conducente, ricevuta la comunicazione, è tenuto a corrispondere al Gestore l'importo della penale nei termini di cui all'art. 9.3 (con decorrenza dalla comunicazione scritta in luogo della data di apposizione del Preavviso);

14.4. Il Conducente risponde solidalmente con il proprio dipendente/collaboratore dell'obbligazione pecuniaria verso il Gestore, indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare interno.

Art. 15 — Responsabilità del Conducente per la gestione dei Pass

15.1. I Conducenti, sottoscrivendo il modulo di richiesta Pass, si impegnano formalmente a:

- non cedere i Pass a soggetti non appartenenti alla propria struttura organizzativa;
- comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi variazione del personale autorizzato all'uso del Pass;
- tenere aggiornato il registro interno dei Pass distribuiti e dei veicoli associati;
- recuperare e riconsegnare i Pass al Gestore in caso di cessazione del rapporto con l'Autorizzato;
- rispondere delle sanzioni maturate per uso improprio o non autorizzato dei Pass assegnati.

15.2. La responsabilità del Conducente per l'operato dei propri Autorizzati è di natura contrattuale autonoma, analoga a quella del fideiussore omnibus, e pertanto il Gestore può richiedere al Conducente il pagamento delle penali anche senza preventiva escussione dell'Autorizzato inadempiente.

SEGNALETICA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 — Segnaletica e pubblicità del Regolamento

16.1. Il presente Regolamento è reso ostensibile mediante:

- affissione del Regolamento nelle bacheche installate agli ingressi principali delle aree di parcheggio e nei corridoi del Centro Commerciale;
- affissione degli Avvisi Sintetici sulle colonnine/pali segnalatori all'interno dell'Area A e dell'Area B e agli ingressi veicolari;
- disponibilità del Regolamento presso gli uffici della Direzione del Centro e sul sito web www.centrocommercialesandomenico.com;
- consegna del Regolamento Completo a ciascun Conducente in occasione del rilascio del Pass.

Art. 17 — Modifiche al Regolamento

17.1. Il Gestore si riserva di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni comunicato ai Conducenti per iscritto e mediante affissione di avviso di aggiornamento nelle aree di parcheggio. Le modifiche entrano in vigore alla scadenza del termine di preavviso.

Art. 18 — Foro competente

18.1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Regolamento, non risolta in via stragiudiziale, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 19 — Entrata in vigore

19.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 23/03/2026 ed è immediatamente applicabile a tutti gli utenti delle aree di parcheggio del Centro Commerciale "San Domenico".